

AREA TECNICA**Servizio Amministrazione e Contabilità****Settore Affidamenti di Servizi di Architettura e Ingegneria****Via Balbi 5, 16126 Genova****www.unige.it****Spettabile****NIER Ingegneria S.p.A.****Via C. Bonazzi, 2****40013 - Castel Maggiore (BO)****PEC: nier@legalmail.it**

Oggetto: (AT 7/2023) Affidamento dei servizi di classificazione, censimento e controllo di materiali contenenti amianto per i siti Unige - CIG: 978290114C.

Lettera commerciale – contratto.

Premesso che:

- in data 19/04/2023 l'Amministrazione Universitaria ha indetto la procedura per l'affidamento diretto dei servizi in oggetto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della legge n. 120 del 2020 modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) della L. 108/2021, in deroga all'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. N. 50/2016;
- è confermato il permanere della copertura finanziaria sul Progetto 100038-2020-MD-ALTROUNIGE_001 "ACE SICUREZZA MAN. ORD.";
- con Determina dirigenziale n. 2751 del 12/05/2023 è stata dichiarata l'aggiudicazione efficace dei servizi in oggetto a favore di codesto operatore economico;

si conviene e stipula quanto segue:

1. OGGETTO E PARTI STIPULANTI

1) L'Università di Genova, Area Tecnica, affida a NIER Ingegneria S.p.A. - Via C. Bonazzi, 2 - 40013 - Castel Maggiore (BO) - P.IVA 02242161202, PEC: nier@legalmail.it, che accetta, l'affidamento dei servizi di classificazione, censimento e controllo di materiali contenenti amianto per i siti Unige - CIG: 978290114C.

2) Le prestazioni, oggetto del presente affidamento, sono le seguenti:

- Assunzione dei compiti di controllo e coordinamento come figura responsabile ai sensi del D.M. 20/09/1994;
- Sopralluogo e censimento dei possibili materiali contenenti amianto;
- Classificazione dei materiali presenti;
- Indicazione dei punti ove può rendersi necessario un intervento di bonifica;
- Programma di controllo dei materiali di amianto in sede;
- Procedure per le attività di custodia e di manutenzione;
- Cura dei rapporti con Enti pubblici per questioni di pertinenza.

2. CORRISPETTIVO

1) Per l'attività di cui al presente contratto, l'Università di Genova, corrisponderà all'aggiudicatario un compenso, onnicomprensivo di ogni spesa, di € 51.000,00 IVA (se dovuta) esclusa.

2) Il pagamento della prestazione avverrà, previa attestazione di regolare esecuzione da parte del RUP, a seguito dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione agli organi di controllo e/o produzione di relazioni di monitoraggio, nella seguente modalità:

- primo stato di avanzamento, 25% entro dicembre 2023
- secondo stato di avanzamento, 25% entro giugno 2024
- primo stato di avanzamento, 25% entro dicembre 2024
- secondo stato di avanzamento, 25% entro giugno 2025.

3) I pagamenti saranno effettuati successivamente all'acquisizione della dichiarazione attestante la regolarità contributiva in corso di validità, mediante l'emissione di un mandato di pagamento.

4) I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario/postale sul seguente conto corrente:

- n. IT64R0100502403000000002694 aperto presso Banca Nazionale del Lavoro – Agenzia di Via Marconi, 7 – Bologna intestato a NIER Ingegneria S.p.A. che l'aggiudicatario, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., dichiara essere dedicato alla presente commessa pubblica, anche in via non esclusiva, come da dichiarazione del 10/05/2023 depositata agli atti della Stazione Appaltante.

5) I pagamenti dovranno riportare sia il codice CUP (eventuale) che il codice CIG, attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

6) L'aggiudicatario si impegna a comunicare tempestivamente all'Ateneo eventuali modifiche dei dati precedentemente trasmessi.

7) Non si procederà ad alcuna revisione dei corrispettivi.

3. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI – PRESTAZIONI COMPLEMENTARI

1) L'aggiudicatario provvederà alle prestazioni di cui al presente contratto con la miglior diligenza, senza subordinazione gerarchica, con autonomia nella organizzazione del proprio lavoro e con l'obbligo di eseguire le prestazioni pattuite nei termini fissati.

2) L'Amministrazione, a mezzo del Responsabile del procedimento, si impegna a fornire all'aggiudicatario, all'inizio dell'incarico, tutte le informazioni in suo possesso necessarie allo svolgimento delle attività.

3) Fermo restando quanto previsto dal presente contratto e delle disposizioni in esso richiamate, l'aggiudicatario si impegna a espletare l'incarico in conformità alle normative che sono successivamente emanate e la cui applicazione sia obbligatoria.

4) L'aggiudicatario è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione.

5) Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel seguito per esigenze sopravvenute, ove non diversamente disposto, sono compensate secondo criteri di analogia, ragionevolezza e proporzionalità rispetto ai corrispettivi di cui al comma 1 dell'art. 2, previa appendice contrattuale sottoscritta dalle parti.

4. ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI PER I DIPENDENTI PUBBLICI

1) L'aggiudicatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. A tal fine si dà atto che l'Amministrazione ha trasmesso all'aggiudicatario a mezzo e-mail in data 05/05/2023, ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Decreto stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. Il contraente si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto (al contraente) il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

5. DIVIETO DI PANTOUFLAGE

1) L'operatore economico, NIER Ingegneria S.p.A. - Via C. Bonazzi, 2 - 40013 - Castel Maggiore (BO) - P.IVA 02242161202, ha dichiarato in data 03/05/2023 (come da dichiarazioni depositate agli atti della Stazione appaltante) di non aver concluso e si assume l'impegno a non concludere, contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Università di Genova, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto.

2) I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli. È fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

6. CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE

1) A mente dell'art. 7 del DM 145/2000, l'aggiudicatario ha l'obbligo di applicare la contrattazione collettiva nazionale nonché le leggi e i regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

7. OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE

1) Ai sensi dell'art. 9 co 4 della L. 27/2012 l'aggiudicatario ha costituito la seguente garanzia:
- polizza assicurativa n. 260718125, emessa da Assicurazioni Generali S.p.A., intestata a NIER Ingegneria S.p.A.-

8. TERMINI E PENALI

1) La durata di svolgimento della prestazione è stabilita in 24 mesi.

2) I termini di cui al precedente comma, possono essere prorogati o adeguati, con specifica motivazione per cause imprevedibili e sopravvenute adeguatamente motivate e non dipendenti da negligenza dell'aggiudicatario. Il RUP può, altresì, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto per ragioni di pubblico interesse, o necessità, dandone comunicazione all'Affidatario.

3) Ogni giorno oltre i termini stabiliti al presente articolo, nell'articolo precedente ovvero in altre parti del contratto o in specifiche comunicazioni da parte dell'Amministrazione nella consegna degli atti o

nell'esecuzione delle attività affidati all'aggiudicatario comporta una penale giornaliera pari al 1 per mille dell'importo del compenso complessivo di cui all'art. 2; ai fini del calcolo della penale si deve considerare il compenso complessivo indicato al suddetto art. 2 anche qualora il ritardo riguardi un solo atto o prestazione;

4) Per ogni altra evenienza non prevista dal presente contratto trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione, anche anticipata, dei contratti;

5) L'Amministrazione potrà inoltre far valere la risoluzione del contratto nel caso di grave inadempimento, da parte dell'aggiudicatario, di una qualsiasi delle prestazioni richieste in base al presente contratto;

6) L'aggiudicatario deve svolgere l'incarico in oggetto con diligenza, agendo nell'interesse della Amministrazione universitaria.

7) Le penali sono cumulabili. L'importo totale delle penali non può superare il 10% dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali; superata tale misura la stazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto in danno al tecnico incaricato.

8) L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità dell'aggiudicatario per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione committente o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che l'Amministrazione committente debba sostenere per cause imputabili al Tecnico incaricato.

9) L'Amministrazione committente può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità; qualora la sospensione perduri per più di 180 (centottanta) giorni, il tecnico può chiedere di recedere dal contratto; qualora la sospensione perduri per più di un anno il contratto è risolto di diritto; la sospensione, il recesso o la risoluzione ai sensi del presente comma non comportano indennizzi, risarcimenti, o altre pretese a favore del Tecnico incaricato ma solo la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni utilmente svolte.

9. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

1) L'aggiudicatario è tenuto a mantenere riservate tutte le informazioni di cui verrà in possesso per effetto del presente contratto e dell'esecuzione dello stesso. L'obbligo di riservatezza deve essere mantenuto anche dopo la fine della durata del presente contratto.

10. CONTROVERSIE

1) La presente prestazione è regolata, per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, dal Codice dei Contratti e dalle normative vigenti.

Foro competente per eventuali controversie è quello di Genova.

11. ASSUNZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1) L'aggiudicatario, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, relativi a tutte le transazioni connesse con l'esecuzione e la gestione delle attività oggetto del presente contratto. L'aggiudicatario che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla citata legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., deve darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – ufficio territorialmente competente.

2) L'Università degli Studi di Genova verifica che nei contratti sottoscritti con i sub appaltatori e i sub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo coinvolte con l'esecuzione del presente contratto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di tali soggetti assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari delle relative transazioni, ai sensi della citata legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.

A tal fine l'aggiudicatario è tenuto all'immediata trasmissione di copia dei suddetti contratti all'Ateneo.

12. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA IN CASO DI MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.

1) Il presente contratto s'intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della L. 136/2010 e s.m.i., qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

14. SPESE E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO.

1) Il presente contratto, stipulato sotto forma di scrittura privata non autenticata, poiché regola prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, è soggetto a registrazione fiscale in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/86, n. 131 ed in tale caso sarà sottoposto all'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 dello stesso D.P.R. n. 131 innanzi citato;

2) Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, comprese quelle di eventuale registrazione fiscale, saranno a totale carico dell'aggiudicatario il quale rinuncia a qualsiasi diritto di rivalsa.

15. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1) Il Responsabile Unico del procedimento per le attività in oggetto è l'Arch. Mauro Maspero - Tel. 010.209 51308; e-mail: mauro.maspero@unige.it

16. DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

1) La sottoscrizione del presente contratto avviene mediante scambio di lettere commerciali ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016.

Gli effetti del presente contratto decorreranno dalla data di comunicazione della controparte a mezzo PEC dell'accettazione delle clausole ivi contenute.

IL DIRIGENTE

F.to digitalmente: Arch. Mauro Maspero